

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1471/2021 promossa da:

YY, (c.f. ***), nato a Bologna (BO) il (***) 1972, residente in (***) (Bologna), via (***) n. (***) con il patrocinio degli avv.ti (***) e (***) elettivamente domiciliato presso lo studio (***) in Bologna, Via (***) n. (***)

APPELLANTE

contro

XX, (c.f. ***), nata a Bologna il (***) 1973 e residente in Bologna, via (***) n. (***) con il patrocinio dell'avv. (***) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via (***) n. (***)

APPELLATA

in punto a

"appello avverso il punto settimo della sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Bologna il 19 novembre 2020 e pubblicata il 21 gennaio 2021" assegnata in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2022

e con l'INTERVENTO del Procuratore Generale

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1670/2017 pubblicata il 27 luglio 2017, il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi XX e YY e, con ricorso depositato in data 30 aprile 2018, il marito domandava la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con sentenza n. 185/2021, emessa nel procedimento n. r.g. 7128/2018 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositata il 21 gennaio 2021, il Tribunale di Bologna disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori W (nato il *** 2009) e J (nato il *** 2011) e la vigilanza dei Servizi Sociali per la durata di due anni al fine di monitorare la situazione familiare, scolastica e sanitaria e mediare tra le parti in caso di disaccordo.

Il Tribunale disponeva, inoltre, il collocamento prevalente presso la madre e regolamentava il calendario di visite. Poneva a carico del padre un contributo di mantenimento a favore dei figli di euro 600,00 mensili per ciascuno di essi, oltre le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Disponeva altresì l'obbligo in capo al YY di corrispondere alla XX euro 500,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dalla data di deposito del ricorso e a titolo di assegno divorzile successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

2. Avverso la sentenza predetta ha proposto appello parziale YY con ricorso del 21 luglio 2021, censurando la decisione limitatamente al punto settimo che ha disposto «...che l'attore versi alla convenuta entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento, e a titolo di assegno divorzile successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; somma da rivalutare annualmente secondo l'indice istat.».

A sostegno dell'unico motivo di appello, relativo all'errato riconoscimento a favore della XX dell'assegno divorzile, l'appellante ha dedotto:

- che il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistente la sproporzione economica tra le parti sulla base dell'errata considerazione che la scelta della XX di lasciare il lavoro a tempo pieno per dedicarsi alla famiglia sarebbe stata assunta di comune accordo con il marito e avrebbe comportato una sensibile diminuzione del suo reddito e, viceversa, agevolato la carriera del YY; anche sotto il profilo

assistenziale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, tenuto conto delle proprietà e dei redditi posseduti dalla XX;

- che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente applicato nel caso concreto l'art. 5, comma 6 della l. 898/1970, né applicato rettamente la soluzione interpretativa fornita da ultimo dalle Sezioni Unite del 2018, pur correttamente citata;

- che il giudice, invece che accertare in modo rigoroso lo squilibrio economico e le ragioni dello stesso, ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile sulla base di mere deduzioni, esonerando l'appellata dall'assolvimento dell'onere, posto a suo carico, di provare che tale disparità fosse causata da scelte condivise in costanza di matrimonio con il proprio ex coniuge in ordine alla gestione della famiglia e ai rispettivi ruoli all'interno della stessa e che fosse oggettivamente impossibile superare il divario economico esistente, sotto il profilo delle effettive e attuali possibilità di trovare lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione;

- che l'appellata non avrebbe provato alcun rapporto causale tra il contributo da lei offerto e la capacità reddituale del marito, non avrebbe offerto la prova di alcuna sua rinuncia a favore della famiglia, intesa come concreta realizzabilità di opportunità professionali a suo tempo non coltivate, né sarebbe stata fornita alcuna prova che la medesima si sia dedicata prevalentemente all'accudimento della famiglia e dei figli e che la scelta di non rientrare al lavoro dopo la nascita del secondogenito J sia stata condivisa dal marito;

- che, in seguito al parto di J, che ha rappresentato un evento traumatico e complicato dal quale sono derivate gravi conseguenze sul piano sanitario sia per la madre che per il bambino, il YY avrebbe supportato la moglie occupandosi dei figli e riducendo la propria attività lavorativa;

- che il prolungamento dell'inattività lavorativa della XX sarebbe dipeso esclusivamente da conseguenze fisiche e psichiche della medesima e del figlio, a seguito dell'errore medico commesso in occasione del parto, e la ripresa del lavoro con modalità part time sarebbe dipesa da una decisione unilaterale della stessa in quanto il progetto condiviso tra i coniugi prevedeva che la moglie conservasse il suo posto di lavoro e riprendesse a tempo pieno la sua attività professionale;

- che l'affermazione professionale del YY non sarebbe derivata dall'apporto fornito dalla moglie alla famiglia poiché l'appellante era già avvocato e politico prima del matrimonio e che, in ogni caso, l'appellata non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo;

- che la disparità economica, seppur sussistente, non sarebbe riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio sicché la decisione del Tribunale, che ha ritenuto sussistente il nesso della disparità reddituale sulla base di mere deduzioni e presunzioni non sorrette da alcun elemento probatorio concreto, sarebbe errata.

L'appellante ha quindi chiesto la riforma del punto settimo della sentenza n. 185/2021 pubblicata il 21 gennaio 2021 dal Tribunale di Bologna e, conseguentemente, la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico nonché la condanna di XX a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., quanto percepito a titolo di assegno divorzile dall'ex marito, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita in giudizio XX che ha contestato l'ammissibilità del motivo di appello e dedotto nel merito la sua infondatezza, asserendo che il Tribunale di Bologna abbia correttamente dato atto della sproporzione reddituale tra le parti, della rinuncia dell'appellata a prospettive di carriera successive alla nascita e della condivisione di tale scelta da entrambi gli ex coniugi, oltre il vantaggio derivato al YY.

Secondo l'appellata il primo giudice avrebbe confermato i presupposti dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale mediante una valutazione conforme ai canoni interpretativi offerti dalla giurisprudenza e in ragione dell'assolto onere probatorio da parte della XX, posto che tale contributo può essere riconosciuto qualora il coniuge abbia dei redditi, ma siano esigui ed inidonei a garantire una dignitosa autosufficienza.

Ha evidenziato, inoltre, come lo squilibrio economico rappresenti una mera precondizione di fatto ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo necessario che tale squilibrio derivi da scelte di conduzione della vita familiare condivise; pertanto, quand'anche il coniuge fosse autosufficiente, avrà diritto a tale contributo qualora sussista una certa sperequazione secondo gli indicatori ex art. 5, tra cui quello "compensativo" dei sacrifici fatti.

Ha aggiunto che, ai fini probatori, il coniuge richiedente può ricorrere alla prova per presunzioni limitandosi a fare riferimento alla durata del matrimonio, all'organizzazione della vita familiare ed alle modalità di accudimento e spetta al coniuge che si oppone fornire la prova contraria, dimostrando che le disparità non troverebbero ragione negli indicatori anzidetti.

Quanto alla sproporzione economica, l'appellata avrebbe fornito la prova documentale di tale elemento, risultando invero dai documenti allegati la situazione economica di entrambi i coniugi e la sproporzione fra i due; parimenti, sarebbe stata dimostrata la distribuzione e l'organizzazione dei compiti nella famiglia, il padre dedito al lavoro e la madre all'accudimento della famiglia, così come sarebbe stata provata la progressione di carriera e dei redditi del marito, avendo egli stesso dichiarato ai Servizi Sociali la propria assenza ed attenzione alla carriera.

Quanto alle testimonianze richiamate dal marito nell'atto di appello, le stesse non potrebbero pertanto rilevare, a detta dell'appellata, in quanto relative al breve periodo post partum.

Ha contestato, altresì, di avere assunto unilateralmente la decisione relativa al lavoro a tempo parziale, rilevando come la prova dell'eventuale inerzia colpevole della moglie spettasse al YY.

L'appellata ha quindi chiesto a questa Corte il rigetto dell'appello e la conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata con vittoria di spese di entrambi i gradi.

E' intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 28 ottobre 2022 sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai rispettivi atti e la causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione.

3. L'appello è infondato e non può essere accolto.

Preliminarmente si precisa che l'impugnazione riguarda unicamente il capo settimo della sentenza impugnata relativo alla spettanza dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge, mentre non sono in contestazione le ulteriori statuizioni della sentenza, fra le quali quella relativa al contributo di mantenimento a carico dell'appellante a favore dei figli minorenni W e J.

Tanto premesso, va senz'altro condivisa la decisione del Tribunale di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della spettanza a XX dell'assegno divorzile, in conformità con i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con particolare riguardo alla funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno.

Senza tornare a ripercorrere in questa sede l'ampio excursus operato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, già richiamato nella sentenza impugnata e noto alle parti, è sufficiente in sintesi ricordare che con tale arresto la Suprema Corte, discostandosi dal precedente indirizzo, ancorato all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno divorzile, da intendersi quale insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come pure dal diverso orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017 (che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno), ha valorizzato il principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e auto-responsabilità che caratterizzano la società familiare e sottolineato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art 5, comma 6 della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.

Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite quindi *«Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione*

della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.».

Si è dunque attribuita all'assegno divorzile natura assistenziale, compensativa e risarcitoria, dovendosi attribuire particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali presenti e future e all'età dell'avente diritto.

In definitiva, il nuovo orientamento è volto a "premiare" il contributo fornito alla conduzione del ménage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale in virtù dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

4. Presupposto per il riconoscimento dell'assegno è, in primo luogo, costituito dalla disparità delle condizioni economico-reddituali dei coniugi che, nel caso di specie sussiste; disparità peraltro non contestata neppure dall'appellante, il quale ha affermato che "...la disparità economico – reddituale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, seppur sussistente, non è in alcun modo dipendente e riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio." (pag. 14, atto di appello).

4.1. E' bene, in ogni caso, prendere le mosse dalla comparazione fra le condizioni economico reddituali delle parti, così come correttamente ha pure fatto il Tribunale di Bologna esaminando quanto a sua disposizione.

Deve precisarsi in questa sede che entrambe le parti hanno ommesso di produrre la documentazione reddituale aggiornata, ma che la documentazione prodotta in primo grado è più che sufficiente a rendere *per tabulas* evidente una sperequazione tra i redditi degli ex coniugi.

Quanto alla condizione di XX si osserva quanto segue:

- si è laureata in economia e commercio, nel 1999 ha cominciato a lavorare a tempo pieno presso la Cooperativa "(***)" prima come impiegata e, successivamente, come responsabile dell'ufficio gare e appalti, arrivando a percepire annualmente un reddito da lavoro lordo di circa euro 31.000,00 (v. CU anno di imposta 2007) con uno stipendio netto di circa euro 1.800,00/1.900,00 mensili;

- dopo la nascita di J, nel 2011, è stata in aspettativa per maternità e nel 2016 è rientrata a lavoro presso la medesima Cooperativa con un contratto a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali con mansioni di addetta al personale, percependo annualmente un reddito da lavoro lordo di euro 10.575,00 (v. CU anno di imposta 2019) pari a circa euro 900,00 mensili netti;

- percepisce un canone di locazione annuo di euro 10.200,00 dall'appartamento sito in via (***) (Bologna) pari a euro 850,00 al mese, sostanzialmente utilizzato per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile (con riguardo al quale nell'appello non sono esposte doglianze);
- gode gratuitamente dell'appartamento sito in Via (***) n. 30 (Bologna), che i genitori le hanno concesso in comodato gratuito, nel quale vive insieme ai figli minori;
- è tenuta a contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 30%.

Si può quindi affermare che (senza considerare l'assegno divorzile, essendo la sua spettanza proprio ciò di cui si discute in questa sede) l'appellata ha a disposizione mensilmente l'importo di circa 900,00 euro mensili, che aumenterebbero a 1.750,00 qualora non dovesse corrispondere il mutuo.

Quanto alla condizione di YY va considerato che:

- è avvocato libero professionista dal 1999 e ha aperto il suo studio legale nel 2005;
- ha svolto e svolge intensamente attività politica: in particolare è stato consigliere comunale dal (***) al (***), assessore comunale dal (***) al (***) e ha rivestito la carica di (***) di (***) per due mandati dal (***) al (***)
- è titolare e socio al 34% della (***) S.r.l. costituita il 29 luglio 2015 (v. doc. 54, visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna);
- dal modello Persone Fisiche 2019 (anno di imposta 2018) si evince che il YY ha denunciato un reddito complessivo di euro 165.304,00, dal quale vanno detratte l'imposta netta di euro 49.781,00, oltre che l'addizionale regionale e l'addizionale comunale: si ottiene così l'importo complessivo al netto delle imposte di euro 112.040,00, che diviso per dodici mensilità di euro 115.523,00 dà l'importo medio di 9.336,00 euro mensili;
- YY ha alienato l'immobile di (***) in cui la famiglia ha vissuto prima della separazione e nel 2020, ha contratto un mutuo (con un rateo mensile di circa 1.150,00 euro) al fine di acquistare per sé, la nuova compagna e la di lei figlia un nuovo immobile più idoneo ad ospitare anche i figli minori;
- è tenuto al versamento del contributo di mantenimento a favore dei figli pari a euro 600,00 mensili per ciascuno (per un totale di 1.200,00 euro mensili) e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.

Ne consegue che, pur tenendo conto di tali gravami (mutuo e mantenimento dei minori) e senza considerare, ovviamente, l'assegno divorzile come già individuato dal Tribunale (poiché la presente comparazione è finalizzata proprio a verificare se e in che misura tale assegno sia dovuto), l'appellante ha per sé, mensilmente circa 7.000 euro al netto delle imposte, del mutuo e del mantenimento ordinario dei minori.

Tale comparazione delle condizioni reddituali-patrimoniali sopra sintetizzata permette quindi di confermare pienamente la sussistenza di una notevole disparità tra le parti ed è sufficiente sottolineare come, in assenza del contributo a titolo di assegno divorzile la XX avrebbe a disposizione un importo di oltre 1/7 inferiore a quello dell'ex coniuge (e, considerando il canone di locazione al netto del mutuo, di circa tre volte e mezzo inferiore).

4.2. Va ora valutato se l'accertata sperequazione tra i redditi degli ex coniugi sia riconducibile ad una scelta di conduzione della vita familiare adottata in costanza di matrimonio e condivisa da entrambe le parti o se sussistano effettivi elementi che facciano deporre in senso contrario.

E' pacifico infatti che XX svolgeva prima delle gravidanze attività professionale qualificata con una retribuzione più elevata e ciò che l'appellante contesta, come sopra ricordato, è che la scelta di riprendere, dopo il periodo di astensione per maternità, un'attività lavorativa solo part time sia dovuta ad una scelta non concordata dalle parti nell'interesse della famiglia e finalizzata anche all'interesse del marito, ma unilaterale della moglie.

E' altresì indiscutibile, ormai, che tra i criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile (la cui natura, come insegna la Suprema Corte, è "composita") sia di peculiare importanza quello perequativo e compensativo relativo all'apporto fornito dall'ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento dell'attività endofamiliare, va in primo luogo rilevato che anche in presenza di redditi elevati, purché vi sia uno squilibrio, deve essere riconosciuto l'assegno al coniuge che abbia comunque sacrificato aspettative e carriera, ovvero abbia profuso maggiori energie nella conduzione dell'attività familiare, dedicandosi alla casa e alla prole, consentendo così all'altro di dedicarsi con maggiore libertà ai propri interessi individuali e professionali.

In proposito vale la pena di evidenziare che, più precisamente, la funzione perequativa dell'assegno è volta ad assicurare la conservazione di un certo equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi per garantire il rispetto delle legittime aspettative maturate in relazione all'impegno profuso per la famiglia, mentre quella compensativa valorizza i sacrifici fatti dal coniuge che avesse rinunciato alle proprie occasioni di crescita professionale: di entrambe deve tenersi conto attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI° comma dell'art. 5 l. div

Che tali condizioni si siano verificate nel caso di specie non può essere posto in dubbio.

L'appellante ha sostenuto che la controparte non avrebbe assolto all'onere di provare che la disparità reddituale tra le parti dipenda da una scelta condivisa dai coniugi, nel senso che la scelta di non rientrare al lavoro dopo la nascita del secondo figlio J sia stata condivisa dal marito, poiché a suo dire l'istruttoria avrebbe dimostrato il contrario; né avrebbe dimostrato il proprio sacrificio di aspettative professionali per essersi dedicata prevalentemente all'accudimento della famiglia e dei figli.

La prospettazione di YY non può essere condivisa.

In ordine all'onere probatorio, infatti, le Sezioni Unite, nella stessa sentenza n. 18287/2018, pur dopo avere evidenziato la necessità che sia svolto un rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, hanno chiarito che del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge «..la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell'assegno posto originariamente a suo carico, deve fornire la prova contraria.».

Nel caso di specie è dato obiettivo che la riduzione dell'orario di lavoro (e della retribuzione) della XX è intervenuta successivamente alla nascita del secondogenito.

La tenera età di W e J, i quali nel 2016 avevano rispettivamente 7 e 5 anni, nonché i problemi di salute del secondogenito sono indicatori senz'altro idonei a giustificare la presenza più costante di almeno uno dei due genitori.

E' pacifico che il piccolo J, in particolare, abbia subito alla nascita lesioni che ne hanno reso necessario il ricovero alla nascita per oltre un mese, oltre a cure negli anni a seguire: risulta infatti dalla documentazione in atti e anche dalla relazione del CTU, dott...., che a causa del parto particolarmente difficile e travagliato (in occasione del quale la madre XX ha subito lesioni varie, fra le quali rottura d'utero) il bambino ha subito fratture delle ossa craniche e manifestato convulsioni, oltre a risultare portatore di patologie ereditarie e ancora ritardo nello sviluppo e problemi di apprendimento.

Lo stesso YY ha riconosciuto che il parto è stato un momento realmente drammatico, sia per il neonato che per la moglie, a seguito del quale la stessa ha trascorso un periodo particolarmente difficile, tanto che egli stesso, nel periodo del ricovero di madre e figlio, ha sacrificato la propria attività professionale, dedicandosi soprattutto al primogenito e delegando alle colleghe di studio gli incumbenti professionali e in qualche occasione non potendo partecipare agli impegni politici.

Ciò premesso, a sostegno della prospettazione secondo cui l'ex moglie avrebbe scelto unilateralmente di rientrare a lavoro a tempo parziale, l'appellante ha attribuito rilevanza al doc. 52 prodotto dalla controparte (memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., fascicolo di primo grado) nel quale si legge che il contratto di lavoro della XX presso la Cooperativa "(***)", divenuto a tempo parziale sarebbe stato nuovamente trasformato a tempo pieno (40 ore settimanali) con decorrenza dal 1 settembre 2016.

Peraltro, da tale indicazione può desumersi soltanto che il datore di lavoro era disponibile a reintegrare la lavoratrice a tempo pieno, ma non certo che il progetto di vita dei coniugi consistesse nella conservazione del posto di lavoro e nella piena ripresa dell'attività lavorativa una volta che la XX si fosse ristabilita dopo il parto di J.

YY, pur riconoscendo (come si è detto) la reale gravità del momento del parto per la moglie, sostiene che la condizione personale di quest'ultima (e sembra in ciò prospettare una finalità egoistica nell'atteggiamento della coniuge di non voler ripristinare il contributo economico precedente alla famiglia) e non altro motivo sarebbe la ragione della scelta dell'odierna appellata, arrivando ad

accusarla — nell'atto di appello — di essersi "...rifiutata di rientrare al lavoro, nonostante il marito la incoraggiasse a riprendere la sua attività, oltre che lavorativa, anche sociale, ma a nulla è servito: la signora si è chiusa completamente in se stessa senza creare legami con i genitori degli amici dei figli o con i suoceri e YY che, all'epoca (***) di (***), ha ripreso lentamente la propria attività di politico e avvocato, senza che mai l'ex moglie partecipasse ad alcuna iniziativa pubblica o istituzionale."

Ancora, l'appellante ha lamentato che la XX ha ripreso il lavoro, nonostante la possibilità di rientrare a tempo pieno svolgendo così un'occupazione più remunerativa e più in linea con i suoi studi, "...per sua esclusiva volontà..." deliberatamente decidendo di non farlo, "...con decisione mai condivisa dal marito e avulsa dalla necessità di dedicarsi all'accudimento della famiglia e dei figli."

Non può che osservare questa Corte che è la tesi dell'appellante a non risultare dimostrata.

Si osserva infatti da un lato il fatto che il datore di lavoro fosse disponibile a ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno non significa che il progetto comune dei coniugi fosse quello di lavorare entrambi a tempo pieno.

Né a sostegno della tesi del YY — che ha asserito di avere sollecitato più volte la moglie a tornare a lavorare a tempo pieno — risulta determinante la testimonianza del fratello (***), resa nel corso del giudizio di separazione all'udienza del 17 maggio 2019 (v. doc. 57 memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., fascicolo di primo grado): questi infatti si è limitato a dichiarare che tale circostanza gli sarebbe stata riferita dal fratello YY e di avere altresì assistito a delle discussioni tra i coniugi sull'argomento durante dei pranzi in famiglia.

L'appellante ha inoltre dedotto, a pag. 12 del suo atto introduttivo, che la famiglia si era trasferita a (***) dopo la nascita del primo figlio W, "...in considerazione della presenza lì dei nonni paterni che avrebbero potuto aiutare la famiglia con i bambini e la cura della casa.." e che in ogni caso l'ex moglie "...era altresì coadiuvata da un collaboratore domestico."

Emerge tuttavia dalla CTU condotta dal dott. ...allegata agli atti che il YY, nel descrivere i problemi e le incomprensioni intercorrenti tra il medesimo e la moglie, aveva affermato espressamente: "Io vivo a (***), dove hanno domicilio anche i miei genitori. Di lavoro sono il (***) di (***), e per questa ragione ci siamo trasferiti lì.." (v. pag. 5), così fugando ogni dubbio circa l'effettiva ragione per la quale tutta la famiglia si era trasferita a (***), e cioè al fine di agevolarlo nei suoi impegni istituzionali.

L'appellata ha, inoltre, contestato che la famiglia godesse di aiuti domestici stabili e sul punto va evidenziato che, se da un lato l'appellante non ha fornito alcun elemento utile a identificare il presunto collaboratore domestico menzionato né ha allegato di avere sostenuto degli esborsi al riguardo, la circostanza non è determinante perché mai è stato provato che la famiglia usufruisse di una baby sitter che si occupasse dei bambini e soprattutto che non è stato contestato che, tenuto conto dell'età dei minori e delle condizioni particolarmente delicate di J, si rendesse necessario il loro accudimento costante da parte di un adulto, e in particolare quello privilegiato di un genitore.

Del resto non solo l'appellante non ha provato che l'aiuto dei nonni paterni o di un collaboratore domestico fosse effettivamente esistente e adeguato a sostituire i genitori, ma neppure ha dimostrato di essersi reso disponibile, successivamente al periodo critico dell'immediatezza del parto, a ridurre

i suoi impegni lavorativi al fine di dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia e di agevolare la moglie nella spartizione dei compiti domestici.

Vero è che il YY ha rallentato la propria attività lavorativa in seguito al parto di J, come emerge dalle testimonianze di (***) e di (***) escussi nell'udienza del 17 maggio 2019 (v. doc. 57 memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., XX), ma è altrettanto evidente che la vicinanza alla moglie e ai figli e, così la rinuncia a qualche impegno lavorativo, sono stati circoscritti temporalmente al periodo post partum della XX che, come già sottolineato, è stato complesso e ha procurato gravi lesioni sia alla madre che al figlio.

Non va infatti dimenticato che l'appellante ha continuato a svolgere con impegno la professione di avvocato esercitando, contestualmente, per ben due mandati le funzioni di (***) di (***) e avviando, dopo la nascita di J, anche un'attività di impresa, come dimostrato dalla costituzione nel 2015 della (***) S.r.l. di cui è titolare insieme ad altri due soci.

Va inoltre sottolineato che è stata prodotta dall'appellata documentazione idonea a dimostrare che, a seguito della nascita del figlio J in data 7 settembre 2011, il YY ha comunque partecipato regolarmente alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale in qualità di (***), persino in quelle più ravvicinate: si veda, ad esempio, il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 29 settembre 2011 (doc. 17 e successivi, memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., fascicolo di primo grado).

I numerosi impegni lavorativi dell'appellante emergono anche nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 26 settembre 2019, che il giudice di prime cure ha correttamente esaminato, atteso che il YY ha riconosciuto che "...la conclusione dell'incarico istituzionale in qualità di (***) del Comune di (***) non ha coinciso con una maggiore disponibilità di tempo essendo aumentati gli impegni lavorativi che a volte lo portano sia fuori regione che all'estero".

Pur essendo innegabile che anche il YY abbia sempre sostenuto la famiglia dal punto di vista economico e non potendosi certo ritenere che egli si sia disinteressato della prole, è pacifico che egli abbia dedicato minore tempo alla famiglia a causa degli impegni di lavoro e abbia nel frattempo goduto della possibilità di accrescere il suo patrimonio personale, rimasto peraltro distinto da quello della moglie per tutta la durata del vincolo matrimoniale, avendo i coniugi — com'era loro piena facoltà — optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. doc.1, estratto dell'atto di matrimonio, fascicolo di primo grado).

Non pare quindi seriamente dubitabile che, nel lungo periodo, sia stata la XX a contribuire prioritariamente alle esigenze personali della famiglia, avendo optato per un demansionamento e ricominciato a lavorare solo a tempo parziale.

Tale elemento è indicativo della volontà di garantire una presenza genitoriale costante ai figli e di dedicare loro maggiore tempo, tenuto altresì conto delle peculiari necessità del figlio minore J che, a causa dei documentati problemi di salute susposti, ha avuto senz'altro bisogno di un'assistenza specifica.

Ciò XX ha fatto pur senza abbandonare l'attività lavorativa e continuando ad apportare anch'ella il suo contributo economico, ma riducendo il suo impegno in termini di tempi ed energia in precedenza dedicati a tale — peraltro gratificante — attività, in vista della valorizzazione della

presenza accanto ai figli. E' innegabile che ciò si è necessariamente tradotto in un sacrificio personale e di carriera, tenuto conto proprio della più volte ricordata specifica professionalità della dott.ssa XX, (alla quale era stata assegnata la qualifica di responsabile di gestione dell'ufficio gare), così come evidenziato dall'appellante.

Vi è peraltro motivo di ritenere che tale sacrificio abbia portato i suoi frutti e che proprio grazie alla vicinanza materna il lungo percorso seguito da J, come documentato dalla dettagliata e certificazione della Neuropsichiatria Infantile di Bologna datata 4 luglio 2022 (comprendente trattamenti logopedici, trattamenti clinici, psicoclinici, psicoeducativi e di supporto, ai quali il bambino dev'essere stato accompagnato e per l'attuazione dei quali deve essere stato necessariamente seguito: v. ultimo documento allegato all'odierna costituzione di parte appellata) abbia avuto un'evoluzione positiva.

J infatti risulta essere stato recentemente dimesso dalla NPI, anche se è confermata una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento per lettura e compitazione, che rende evidentemente ancora oggi, nonostante i progressi, una particolare attenzione nei suoi confronti e rende ancora oggi giustificata la scelta di assistere prioritariamente la prole, anche a costo della contrazione di una delle entrate reddituali della famiglia.

4.3. Tenuto conto delle condizioni economiche-patrimoniali degli ex coniugi (sopra descritte) e del contributo personale apportato dalla XX alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, è infine necessario valutare tali elementi, ai sensi dell'art.5, comma 6 della legge n. 898/1970, in rapporto alla durata del matrimonio e all'impossibilità in capo al coniuge richiedente di avere i mezzi adeguato o comunque di procurarseli per ragioni oggettive.

Sul punto va rilevato che le parti hanno contratto il matrimonio nel 2007 e che la sentenza parziale di separazione è intervenuta nel 2017.

Ne discende che la durata decennale del vincolo matrimoniale è senz'altro idonea ad incidere in modo notevole sulle scelte di vita dei coniugi e sulla formazione del patrimonio personale degli stessi, a fortiori se si tiene conto del fatto che la XX è diventata madre e ha contribuito prevalentemente alla famiglia in un'età compresa tra i 35 e 45 anni, vale a dire in un periodo molto significativo per l'affermazione professionale e il perseguimento di obiettivi di carriera. Va inoltre evidenziato il fatto che la XX in precedenza aveva ricoperto presso la Cooperativa "(***)" una posizione lavorativa remunerativa e con prospettive di carriera, che si è interrotta per quanto già sopra ampiamente ricordato.

Considerata infine l'età dei minori, ancora lontani dalla maggiore età e dalla piena autonomia e la necessità di seguire J, è difficilmente ipotizzabile che la XX sia nella condizione, nel prossimo futuro, di tornare a guadagnare importi significativi e tali da compensare i sacrifici fatti nel corso degli anni.

Reputa questa Corte del tutto condivisibile la scelta di "premiare" il contributo da lei fornito alla conduzione del ménage familiare in virtù dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

4.4. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Tribunale di Bologna abbia correttamente applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite, accertando la disparità delle condizioni economico - reddituali delle parti e individuando l'importo di complessivi 500,00 euro al mese come idoneo ad assicurare la conservazione di un certo equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi e per garantire il rispetto delle legittime aspettative maturate in relazione all'impegno profuso per la famiglia e compensativa (dei sacrifici fatti dal coniuge che ha rinunciato alle proprie occasioni di crescita professionale), attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del 6 comma dell'art. 5 l. div., ossia sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti (già sopra descritte), sulla durata decennale del matrimonio, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.

L'appello parziale di YY va quindi rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri di cui al punto 12 DM 147/2022 (essendosi le prestazioni professionali dei difensori esaurite all'udienza del 28 ottobre 2022, data successiva a quella dell'entrata in vigore del DM) tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media non particolare complessità, l'assenza di attività istruttoria e di memorie conclusive, in complessivi euro 3.473,00, oltre le spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. Civ. SU n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. SU 4315 del 20 aprile 2020).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

I. respinge l'appello proposto da YY e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Bologna il 19 novembre 2020 e pubblicata il 21 gennaio 2021;

II. condanna l'appellante YY a rifondere all'appellata XX le spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.

III. dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari